PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA

presso la Corte d'Appello di BRESCIA

CRITERI IDONEI AD ORIENTARE LA VALUTAZIONE DEL PM D'UDIENZA, AI FINI DELLA APPLICAZIONE DEL CONCORDATO DI CUI ALL'ART 599 BIS C.P.P.

IL PROCURATORE GENERALE

Visto l'art. 599 bis, comma 4, c.p.p., che prevede in capo al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello, nel rispetto del principio dell'autonomia del pubblico ministero in udienza sancito dall'art. 53 c.p.p., l'indicazione di criteri idonei ad orientare la valutazione dei magistrati dell'Ufficio nell'applicazione del concordato anche con rinuncia ai motivi d'appello, tenuto conto della tipologia dei reati e della complessità dei procedimenti;

Sentiti i magistrati dell'Ufficio ed i Procuratori della Repubblica del distretto nel corso delle periodiche riunioni endodistrettuali, che si tengono presso questa Procura Generale con cadenza bisettimanale;

Ritenuto, altresì, quale valore qualificante dell'attività del Procuratore Generale, il fine di assicurare l'uniformità dell'esercizio dell'azione penale nel distretto e le migliori condizioni di svolgimento dell'impegno delle Procure della Repubblica,

INDICA

come criteri di orientamento per il PM dell'udienza di appello, nel valutare la possibilità di concludere concordati ex art. 599 bis c.p.p.,

i seguenti parametri di massima validi per ogni tipologia di reato:

1) non concordare la disapplicazione della recidiva reiterata di cui all'art. 99, 4° comma, C.P. nel caso in cui tra i precedenti ve ne sia almeno uno specifico ed infraquinquennale: in tali ipotesi non pare, infatti, ragionevole, salvo casi particolari, negare che la recidiva costituisca, anche in concreto, manifestazione di maggiore pericolosità dell'agente;
2) nel prevedere la concessione di una seconda sospensione condizionale della pena, attenersi rigorosamente alle disposizioni dell'art. 165 C.P.;
3) non concordare la concessione delle attenuanti generiche, "al solo fine di graduare la pena all'entità del fatto" o per altri motivi non

riconducibili ai parametri di cui all'art. 133 c.p., così come delineati nella giurisprudenza della Corte di Cassazione;

4) non concordare sconti di pena che determinino la sospensione condizionale della stessa o la revoca di misure di sicurezza personali, specie in casi nei quali vi sia stata la applicazione della misura cautelare detentiva: tale criterio può non essere ostativo allorché sia effettivamente e concretamente evidente, anche in base a condotte successive alla condanna di primo grado, l'assenza di pericolosità sociale dell'imputato;
5) più in generale, non concordare sconti di pena - specie se correlabili a minimi edittali - che non siano giustificati dalla applicazione dei parametri previsti dall'art. 133 c.p. e, comunque, che comportino una riduzione di pena superiore al terzo rispetto a quella irrogata in primo grado.
6) Tener positivamente conto delle condotte risarcitorie o, comunque, riparatorie poste in essere dall'imputato dopo la sentenza di primo grado.

Tenuto conto della circostanza che l'art. 599 bis c.p.p. prevede, come già evidenziato, che nei criteri si tenga conto della tipologia di reato, **sono individuati, nei termini di seguito riportati, ulteriori, specifici parametri di massima, aggiuntivi rispetto a quelli sopra elencati** ed indicativi, altresì, di taluni limiti di pena minimi tendenziali

per i casi più ricorrenti, legati alle gravità concreta del fatto ed alla personalità dell'imputato, desumibile dai criteri di cui all'art. 133 c.p. e dalle precedenti condanne riportate:

7) per i reati di omicidio colposo con violazione delle norme sulla circolazione stradale o delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro previsti dall'art. 589, comma 2, C.P., non concordare pene inferiori ad un anno e dieci mesi di reclusione, ove non sia stato accertato un significativo concorso di colpa della vittima nella dinamica del sinistro;
8) per i delitti di furto in abitazione non concordare pene inferiori all'anno e sei mesi di reclusione, salvo il caso che il fatto sia avvenuto in spazi pertinenziali esterni all'abitazione vera e propria; salvo, altresì, che sia ravvisabile l'attenuante dell'art. 62, n. 4), C.P., e non concorrano le aggravanti di cui ai nn. 2), 3) e 5) dell'art. 625 C.P.;
9) per i delitti previsti dall'art. 73 T.U.L.S. attenersi ai principi fissati dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione nel ritenere che il dato ponderale sia un limite insuperabile per la derubricazione dell'ipotesi base in quella del fatto di lieve entità di cui comma 5°. Pertanto, il fatto non potrà essere considerarsi di lieve entità, allorché si riferisca allo spaccio o alla detenzione

finalizzata allo spaccio di quantitativi di stupefacente non modici. Nei casi di cui al comma 1bis dell'art. 73 sopra citato, si potrà, tuttavia, tenere conto della eventuale circostanza di fatto che una parte delle sostanze stupefacenti detenute risulti destinata al consumo personale dell'agente: in tali casi l'ammontare del dato ponderale ostativo alla derubricazione nella ipotesi del 5°comma potrà essere valutato con soglia ragionevolmente più alta;

10) per i delitti di rapina consumati con armi (anche da punta e taglio ovvero armi da fuoco-giocattolo aut similia, prive di tappo rosso) non concordare pene sotto i tre anni di reclusione e, se attuati in abitazioni, sotto i cinque anni;

11) per i delitti contro il patrimonio nei quali sia contestata la circostanza del danno di rilevante gravità prevista dall'art. 61, n. 7 C.P., non concordare la prevalenza delle attenuati generiche in assenza di significative condotte riparatorie (anche se non tali da realizzare l'integrale risarcimento del danno che consente, peraltro, l'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, C.P.). Altro criterio cui riferirsi per tali reati sarà quello di discostarsi, per il calcolo di partenza della pena, dai minimi edittali e di graduare la pena base all'entità del danno, specie se significativo e oggettivamente non trascurabile;

12) le attenuanti speciali legate alla collaborazione prestata dall'imputato alle indagini (quali quelle previste dall'art. 73, 7° comma, T.U.L.S., dall'art. 625 bis C.P. e dall'art. 12, comma 3-quinquies, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286) possono essere riconosciute solo nel caso in cui la collaborazione abbia portato a risultati concreti e specificativi;

13) concordare, per il delitto di ricettazione, il riconoscimento dell'attenuante prevista dal comma 2° dell'art. 648 C.P. esclusivamente nel caso in cui il valore del bene oggetto materiale del reato sia particolarmente modesto.

Nelle ipotesi di proposte di concordato relative a processi complessi per contenuti e per la presenza di più imputati, ove la proposta di concordato provenga solo da taluno degli imputati e non possa, quindi, portare alla completa definizione della fase di appello, si prenderà in considerazione, unitamente al fondamento dei motivi di appello del singolo proponente, anche l'"autonomia" della sua posizione rispetto a quella dei coimputati, ferma restando la non ostatività, *sic e simpliciter*, al concordato del singolo.

Occorre sottolineare che i criteri indicati sono concepiti come soglie minime di trattamento sanzionatorio, al di sotto delle quali non aderire a proposte di concordato, salvo motivi specifici e tendenzialmente

eccezionali. In ogni caso, il ricorso allo strumento del concordato non potrà certo risolversi in riduzioni di pena sistematiche, "garantite", per così dire, agli autori di determinate tipologie di reato anche in assenza di validi motivi per il parziale accoglimento dei motivi di appello.

Nel caso di processi di particolare rilevanza o comunque relativi a fatti di significativa gravità, il PM dell'udienza d'appello, allorché ne ritenga l'utilità per lo svolgimento del suo ruolo, potrà interpellare il PM del procedimento di primo grado, onde eventualmente conseguire un più compiuto - in termini oggettivi – scenario informativo e conoscitivo.

Qualora il Sostituto procuratore generale ritenga che vi sia motivo di aderire ad una richiesta di concordato presentata fuori udienza a condizioni più favorevoli per l'imputato di quelle derivanti dalla applicazione dei criteri orientativi, sottoporrà la richiesta e l'atto di consenso al visto del Procuratore Generale della Repubblica o, in subordine, dell'Avvocato Generale, specificando sinteticamente le ragioni legittimanti la deroga, nel caso concreto, ai parametri di massima.

Essendo innegabile l'intento deflattivo, ancorché non unico, del provvedimento normativo, la realizzazione ottimale del concordato in

appello appare evidentemente conseguibile ben prima dell'udienza. In tale ottica, occorre assicurare un precedente lasso di tempo adeguato per gli incombenti relativi, talché saranno promosse tutte le ulteriori iniziative di carattere organizzativo atte ad assicurare tale inderogabile obiettivo.

Brescia, 24.10.2017